

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 6, dell’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante “la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 66, comma 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell’autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall’articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli

articoli 679, comma 2-bis, lettera a), 683, comma 7, lettera a), 9-bis, 9-ter e 9-quater, 684, 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688, 765, comma 3-bis, 767-bis, 769 comma 1-bis e 771, comma 3-quater;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’articolo 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia”;
- VISTA** la Legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e, in particolare, l’articolo 19 inerente alla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTA** la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici”;
- VISTO** il comma 4-bis dell’articolo 643 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di concorrenti risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, comma 2 e 3 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95”, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazione dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- VISTO** il regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 27 maggio 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”;
- VISTO** l’articolo 20, comma 1 del Decreto Legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2026, n. 54;
- VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74, recante “Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanità militare, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 11 maggio 2026, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento di Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, del ruolo Ispettori, in possesso della laurea, ai sensi dell’articolo 683, comma 9-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2026 0083844 del 19 giugno 2026 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del presente bando di concorso;
- VISTA** la lettera n. 109/1-7 IS del 22 luglio 2026 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 1° concorso straordinario per 400 Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso della laurea;
- RAVVISATA** la necessità, per le specifiche esigenze operative e funzionali dell’Arma dei Carabinieri connesse alle finalità istituzionali, di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 1° corso formativo straordinario di 400 Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri in possesso di laurea dal quale attingere militari di mirate competenze;

- RAVVISATA** l'opportunità, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i concorrenti, qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025 al n. 1347–, recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso e riserve di posti

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 1° corso straordinario per il reclutamento di 400 Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in possesso di laurea. I posti a concorso, sono così ripartiti:
 - a. 390, da trarre dai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 683, comma 9-bis e 684 del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - b. 10, destinati ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (BZ).I posti sono suddivisi per aree disciplinari come da specchio in allegato "A" che costituisce parte integrante del presente bando.
2. Dei posti disponibili di cui al precedente comma 1, lettera a. del presente articolo, 98 sono riservati secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, indistintamente:
 - al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 - agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito Italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti;Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito, di cui al successivo articolo 16. La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria finale di merito.
3. I posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b., eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, saranno devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.
4. In ciascuna graduatoria di cui al successivo articolo 16, i posti di cui al precedente comma 1, lettere a. e b., non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei possono essere devoluti, nell'ordine della graduatoria generale, in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori entro i termini di cui al successivo articolo 16, comma 4.
5. È stabilito in 16 il numero dei vincitori del concorso di cui al precedente comma 1, lettera a. da formare nella specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ai sensi dell'articolo 683, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18, comma 5.
6. All'atto della presentazione della domanda con le modalità di cui al successivo articolo 4, i concorrenti hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nella specializzazione di cui al precedente comma 5.

7. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.carabinieri.it, nonché nel Portale del reclutamento (inPA).
8. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai concorrenti per eventuali spese da essi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
9. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di concorrenti di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet www.carabinieri.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. A titolo informativo, il suddetto avviso potrà essere pubblicato nel Portale del reclutamento (inPA).

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare:
 - a. i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione della prova di efficienza fisica prevista dal successivo articolo 11;
 - 2) abbiano conseguito una laurea tra quelle indicate nel citato allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando e nel Decreto del Ministro della Difesa 11 maggio 2026. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
 - 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
 - 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a quella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
 - 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione. Fatta salva l'applicazione del disposto di cui al co. 1 bis dell'art. 445 c.p.p., la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del co. 2 dell'art. 444 c.p.p. rimane, comunque, valutabile ai sensi del co. 1, let. i) dell'art. 635 del D.Lgs. 66/2010;
 - 8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
 - 9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni,

- b. i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
- 1) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - 2) abbiano conseguito una laurea tra quelle indicate nel citato allegato A e nel Decreto del Ministro della Difesa datato 11 maggio 2026. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
 - 3) godano dei diritti civili e politici;
 - 4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione. Fatta salva l'applicazione del disposto di cui al co. 1 bis dell'art. 445 c.p.p., la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del co. 2 dell'art. 444 c.p.p. rimane, comunque, valutabile ai sensi del co. 1, let. i) dell'art. 635 del D.Lgs. 66/2010;
 - 5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare;
 - 6) abbiano tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - 7) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - 8) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psicofisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - 9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 10) siano in possesso del requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4. Gli stessi e l'idoneità psicofisica di cui al successivo articolo 12, fatta eccezione per l'età, devono essere mantenuti fino alla data di nomina a Maresciallo in ferma volontaria, pena l'esclusione dal concorso.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito [www.carabinieri.it-area concorsi](http://www.carabinieri.it-area-concorsi). La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo di uno dei seguenti strumenti di identificazione, intestati esclusivamente al concorrente che presenta la domanda:
 - a. identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consente l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo di

nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio dell'identità digitale SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;

- b. carta di identità elettronica (C.I.E.) e relative credenziali con livello di autenticazione 2 o 3, con le modalità indicate sul sito del Ministero dell'Interno.
3. Sul portale del reclutamento (di seguito denominato portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verranno pubblicati il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie finali di merito.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. Una volta autenticati nel sito, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nel portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo 3 (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal concorrente.
3. Il concorrente dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La procedura chiederà al concorrente di:
 - a. indicare due indirizzi validi:
 - posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di partecipazione, che dovrà essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso;
 - posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale. Pertanto, sarà indispensabile per il concorrente mantenere attiva e monitorata la PEC, segnalando, tempestivamente, all'indirizzo cnsrconmar@pec.carabinieri.it, ogni eventuale variazione del proprio indirizzo PEC;
 - b. caricare una fototessera in formato digitale.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, gli eventuali titoli di preferenza e di riserva di posti.
6. La domanda di partecipazione presentata non può essere integrata o modificata. Qualora il concorrente debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
7. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere inviata dai soli concorrenti idonei alla prova scritta, con le modalità indicate nel successivo articolo 9, comma 8. Eventuali modifiche delle modalità di consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicate con successivo avviso.
8. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a. dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta domanda al Reparto/Ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 5.
9. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il concorrente, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui

quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva dei posti dichiarati.

Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:

- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
- l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Maresciallo.

10. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 3 e di tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
12. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i concorrenti con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 5

Istruttoria delle domande dei concorrenti militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca di cui al successivo articolo 9 o per i concorrenti ammessi alla suddetta prova, qualora la prova preliminare sia stata effettuata, segnalare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a., n. 1), 4), 5), 6), 7), 8) e 9).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza Armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d'ufficio.

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
 - a. eventuale prova preliminare;
 - b. una prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca;
 - c. prova di efficienza fisica;
 - d. accertamenti psicofisici;
 - e. accertamenti attitudinali;
 - f. prova orale;
 - g. valutazione dei titoli di merito.I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. Le prove selettive non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della Legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3 della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.
3. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i concorrenti per

eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

4. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento dell'eventuale prova preliminare, della prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca per i concorrenti che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b. e, che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, hanno chiesto di sostenere la citata prova in lingua tedesca, della prova di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui al precedente comma 1, saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici dovranno indossare idonea tenuta ginnica. Solo i concorrenti che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Inoltre, tutti i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 7

Commissioni

1. Nell'ambito del concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali le seguenti commissioni:
 - a. la commissione esaminatrice per l'eventuale prova preliminare, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca per i concorrenti che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b. e, che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, hanno chiesto di sostenere la citata prova in lingua tedesca, per la prova orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito;
 - b. la commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica;
 - c. la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
 - d. la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a. sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a. un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b. un Ufficiale superiore, membro;
 - c. un docente di materie letterarie, membro civile;
 - d. un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione, nel caso in cui la prova scritta e la prova orale venga effettuata in lingua tedesca ai sensi degli articoli 9 e 14, comma 1, sarà integrata, per la traduzione, la correzione della prova scritta e lo svolgimento della prova orale, da un docente di lingua tedesca, membro aggiunto.

Se il numero dei concorrenti ammessi alla prova orale fosse rilevante, potrà essere nominata apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. In tal caso, i concorrenti saranno assegnati alla commissione e alla sottocommissione mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.
3. La commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b. sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a. un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c. un Ispettore, membro e segretario.

Durante lo svolgimento degli esercizi fisici previsti, la commissione si avvarrà dell'assistenza di

personale tecnico e medico, nonché di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.

4. La commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c. sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a. un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni da segretario.Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d. sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a. un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b. un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c. un Ufficiale psicologo, membro.

Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni.

Detta commissione si potrà avvalere altresì del supporto di un Ufficiale "psicologo" dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto di cui al successivo articolo 13, comma 4, lettera b..

Art. 8

Eventuale prova preliminare

1. I concorrenti saranno sottoposti ad un'eventuale prova preliminare le cui modalità e indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito internet "www.carabinieri.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA. Le modalità di svolgimento, della correzione e della valutazione della prova sono indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Resta, pertanto, a carico di ciascun concorrente l'onere di verificare la pubblicazione del relativo avviso e/o di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. I concorrenti ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
2. Con le stesse modalità descritte al precedente comma 1, sarà data notizia dell'eventuale mancato svolgimento della prova preliminare, qualora in base al numero dei concorrenti non sarà ritenuto opportuno effettuarla.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso i concorrenti che prima dell'inizio della prova rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Se per lo svolgimento della prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione per i concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato o alla discussione della tesi di laurea diversa da quella prevista per la partecipazione al concorso. Qualora un concorrente fosse affetto da patologia infettiva e diffusiva in atto (come da Regolamento per le malattie infettive Classe I-V, definito dal Decreto Ministeriale – 15 dicembre 1990 e successivamente modificato dal Decreto Ministeriale – 29 luglio 1998), dovrà inviare idonea certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale che attesti la patologia sofferta. In ogni caso si rammenta che è tassativamente vietato, nelle predette condizioni di salute, viaggiare per raggiungere il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, come disposto dalle normative vigenti.

I rinvii possono essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato per le singole tipologie di prove. Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocaioni.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento all'indirizzo e-mail: cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione,

utilizzando il modulo in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, al massimo entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.

4. In base all'esito della correzione e valutazione della prova preliminare verranno formati due distinti elenchi: uno per i posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 lett. a., ed uno per i posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 lett. b. (concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo), al fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova scritta, alla quale saranno ammessi i primi:

- 1.500 concorrenti dell'elenco formato per i posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a., nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso;
- 100 concorrenti dell'elenco formato per i posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b., nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.

Ai fini della copertura dei posti a concorso l'Amministrazione, anche oltre i limiti indicati nel primo alinea, ha facoltà di convocare complessivamente fino a 2.000 concorrenti, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.

5. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al successivo articolo 9, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito web www.carabinieri.it, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova preliminare.

6. Ciascun concorrente potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine saranno archiviate.

Art. 9

Prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca

1. I concorrenti idonei alla prova preliminare (qualora abbia avuto luogo) di cui al precedente articolo 8 ovvero ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso (qualora la prova preliminare non abbia avuto luogo), dovranno sostenere una prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca, per i concorrenti che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b. e, che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, hanno chiesto di sostenere la citata prova in lingua tedesca. Le modalità di svolgimento, della correzione e della valutazione della prova sono indicate nel citato allegato C.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it.
3. I concorrenti ammessi alla prova, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, portando al seguito un documento d'identità provvisto di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3 del presente bando.
5. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei concorrenti idonei ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica e, successivamente, gli accertamenti psicofisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito web www.carabinieri.it.
6. All'esito della correzione e valutazione della prova, i concorrenti che avranno conseguito un punteggio di almeno 18/30 sono ammessi alla prova di efficienza fisica, di cui al successivo articolo 11.

7. Ciascun concorrente potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine saranno archiviate.
8. I concorrenti idonei alla prova devono far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui al citato allegato B e l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti, seguendo le modalità indicate nella "Guida per l'upload dei documenti sulla piattaforma del servizio concorsi on-line" che sarà pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi nella pagina web dedicata al concorso. La mancata presentazione dei suddetti documenti comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i concorrenti con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA.

Art. 10

Documenti da produrre

1. I concorrenti che hanno superato la prova scritta, di cui al precedente articolo 9, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, agli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
2. All'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
 - a. certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera previsto per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);
 - b. referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;
 - c. certificato di stato di salute (ai sensi dell'art. 25 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833), compilato in ogni sua parte e in maniera conforme al modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando;
 - d. i concorrenti di sesso femminile dovranno, in aggiunta a quanto sopra, produrre:
 - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per le finalità indicate nel successivo articolo 12, comma 8. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni, salvo, qualora possibile, essere sottoposte al test di gravidanza per escludere l'esistenza di tale stato ai sensi della Direttiva approvata con DM 4 giugno 2014, ovvero escluse;
 - referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici;
 - e. per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
 - f. elettrocardiogramma con referto;
 - g. visita otorinolaringoiatrica con referto;

- h. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz) con referto;
- i. referto dei seguenti esami ematochimici:
 - emocromo completo;
 - VES;
 - glicemia;
 - creatinemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia totale;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - bilirubinemia totale e frazionata (richiesta solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL);
 - gamma GT;
 - CDT (transferrina desialata);
- j. referto di esame delle urine standard e del sedimento;
- k. documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi chirurgici, ricoveri, ecc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso ecc.) del concorrente degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il concorrente sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età;
- l. solo i concorrenti non in servizio nell'Arma dei Carabinieri, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge: referto, in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione, relativo al risultato del test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa del test interferon-gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al micobatterio della tubercolosi. In caso di positività ai citati test, in conformità a quanto disposto dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare con nota n. 98676 in data 22.07.2026, il concorrente dovrà altresì produrre:
 - (1) esame TC HRCT (High Resolution Computed Tomography) tomografia computerizzata del torace ad alta risoluzione, con relative immagini su supporto informatico (CD) e referto;
 - (2) referto PCR di espettorato, feci ed urine (amplificazione genica o NAAT).
- 3. I predetti certificati dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
- 4. La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente articolo non consentirà di sostenere gli accertamenti previsti ai fini del giudizio di idoneità al servizio militare, con la conseguente esclusione dal concorso.

Art. 11

Prova di efficienza fisica

- 1. La prova di efficienza fisica sarà svolta secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando.
 - 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica, sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Sarà altresì considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso il concorrente che prima dell'inizio della prova rinuncerà, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3 del presente bando.
- A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire, all'indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, al

predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, utilizzando il modulo di cui al citato allegato D, al massimo entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con eventuale giubbotto parapioggia al seguito).

3. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi degli articoli 640, commi 1-bis e ter, e 1494, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 66 del 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 16. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b. e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità alla prova di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 16.

Art. 12

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneità alla prova di efficienza fisica, di cui al precedente articolo 11, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c., presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3 del presente bando e per i concorrenti che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettere b., f., g., h., i. e, per le sole concorrenti, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, di cui al precedente articolo 10, comma 3. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 10, comma 2, lettere b., c., e., f., g., h., i., j., l. e, per le sole concorrenti, anche il referto di ecografia pelvica di cui alla lettera d., anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c. di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a. cardiologico;
 - b. oculistico;
 - c. odontoiatrico;
 - d. otorinolaringoiatrico;

- e. ginecologico;
- f. psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
- g. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I concorrenti dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. La mancata presentazione della predetta dichiarazione di sottoposizione all'esame comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- h. controllo dell'abuso sistematico di alcool.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare e comunque, nel caso previsto, previa sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato G, in assenza della quale il concorrente verrà escluso dalla procedura concorsuale.

Per i concorrenti che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione degli accertamenti psicofisici abbiano già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. A tale scopo, i concorrenti dovranno comunque portare al seguito la documentazione di cui al precedente articolo 10, comma 2 del bando. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del concorrente e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:

- a. pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;
- b. disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 6.

4. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:

- a. per i concorrenti in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle Avvertenze della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014;
- b. per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva Tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 109/2010, richiamata nelle premesse del bando); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia refrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

5. I concorrenti devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità riportate nella Direttiva Tecnica emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze Armate.

6. La commissione, al termine dei predetti accertamenti, esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi:

- a. "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per coloro per i quali è previsto;

b. “inidoneo” con l’indicazione del motivo.

Tale giudizio, che sarà notificato all’interessato, è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

7. Saranno giudicati “inidonei” i concorrenti:

a. che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5;

b. risultati affetti da:

1)imperfezioni e infermità che siano contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b.;

2)positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata con analisi di 2° livello presso una struttura ospedaliera militare o civile;

3)positività agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool (dosaggio CDT), confermata presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri;

4)malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;

5)tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate nell’elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;

c. che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare.

In particolare, saranno giudicati inidonei i concorrenti che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:

1)visibili con qualsiasi uniforme in uso;

2)anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici, richiamate al precedente articolo 6, comma 4.

8. I concorrenti che all’atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. I concorrenti che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.

Art. 13

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 12 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d. agli accertamenti attitudinali.

2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e all’ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3 del presente bando.

3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso

un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei concorrenti, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del concorrente, in rapporto al ruolo da ricoprire e alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

4. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte fasi:

- a. una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
- b. una costitutiva, nella quale la commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d. e comma 5 del bando si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della commissione un quadro generale del concorrente che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere a esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del concorrente. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica".

Al termine del colloquio, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Ispettore in servizio nell'Arma, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente articolo 6, comma 4.

5. Durante gli accertamenti attitudinali:

- a. non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
- b. eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione devono essere obbligatoriamente spenti.

I concorrenti che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Art. 14

Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 13 saranno ammessi a sostenere la prova orale. Contenuto e modalità della prova sono indicati nel citato allegato C.
2. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3.
3. Durante lo svolgimento della prova, eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I concorrenti che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento della commissione esaminatrice.

Art. 15

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma 1, nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 16

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 6 saranno iscritti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a. in un'unica graduatoria di merito relativa alle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a. e b..
2. La commissione esaminatrice valuterà, previa identificazione dei relativi criteri con apposito verbale, che sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it, i titoli di merito dei soli concorrenti idonei alla prova orale di cui al precedente articolo 14. La valutazione dei titoli si concluderà entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. Gli esiti della valutazione dei titoli di merito saranno resi noti mediante avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, digitando il codice di sicurezza presente nella domanda di partecipazione (solo codice numerico, senza il prefisso alfa/numerico identificativo del concorso).

Ciascun concorrente potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione degli esiti della valutazione dei titoli, eventuali osservazioni relative ai suddetti esiti, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine saranno archiviate.

3. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma 5 del Decreto Legislativo n. 66/2010, si terrà conto dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità o in assenza dei precedenti titoli di preferenza è data la precedenza, nell'ordine di seguito riportato, ai concorrenti in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - c. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - d. maggior numero di figli a carico;
 - e. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - f. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - g. la minore età anagrafica.
4. Le graduatorie finali di merito saranno formate dalla commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale, gli incrementi attribuiti per la prova di efficienza fisica e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nel citato allegato B, approvate con decreto dirigenziale del Direttore Generale per il Personale Militare e, successivamente, pubblicate per estratto - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - nell'area concorsi del sito web www.carabinieri.it.

Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia con avviso pubblicato nel Portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi, ai sensi dell'articolo 767-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010, alla frequenza, con il grado di Maresciallo, di un corso formativo straordinario, secondo l'ordine della graduatoria di merito di cui al comma 1, i concorrenti idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui al precedente articolo 1, comma 1.

Art. 17

Nomina

1. I concorrenti di cui al precedente articolo 16, comma 5, ai sensi dell'articolo 771, comma 3-quater del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno nominati -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 7 del presente decreto- Marescialli in ferma volontaria dell'Arma dei Carabinieri e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nominati Marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.
2. Il conferimento della nomina è subordinato:
 - a. all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2;
 - b. al superamento del corso formativo di cui al successivo comma 3, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal combinato disposto dell'articolo 770 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 599 e 615 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante dell'Istituto di formazione. L'espulsione determina il proscioglimento dalla ferma contratta per la frequenza del corso.
3. Dopo la nomina, i Marescialli:
 - a. saranno invitati ad assumere servizio e frequenteranno, come prescritto dall'articolo 767-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b. dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione di assegnazione stabilito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per la frequenza del corso medesimo, in uniforme se militari in servizio, muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria. Il corso ha la finalità di garantire l'addestramento militare di base e conferire le abilità necessarie ad assolvere, adattandosi alle mutevoli esigenze operative, ai delicati compiti d'Istituto e si svolgerà secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e le regole interne della Scuola che mirano ad una rigorosa formazione dell'allievo con l'addestramento militare, caratterizzato da disciplina, autocontrollo, adattamento psicologico, abilità fisiche (resistenza, agilità, superamento di stress e condizioni avverse), nonché rispetto dei valori etici, tipici di un Carabiniere.
4. All'atto della presentazione al corso, i Marescialli dovranno contrarre, ai sensi dell'articolo 769 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una ferma volontaria di quattro anni decorrente dalla data di inizio del corso formativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà la revoca della nomina e quindi l'allontanamento dal corso. La mancata presentazione nel giorno prefissato comporterà la decadenza dalla nomina.
5. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 12, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni calendariali successivi, a un supplemento di indagini presso

il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare nell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c.. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolveranno entro dieci giorni calendariali dalla data fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 16, con altri concorrenti idonei.

6. Detti Marescialli all'atto della visita medica di controllo, dovranno consegnare:

- a. il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
- b. referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I Marescialli riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando;
- c. un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
- d. se di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, non potendo frequentare il corso formativo, saranno rinviate al primo corso utile successivo, ai sensi dell'articolo 1494, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

I militari già in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario).

7. I vincitori del concorso:

- a. senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito web www.carabinieri.it;
- b. in caso in possesso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione, secondo il modello in allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando, la seconda cittadinanza e in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- c. che non si presenteranno presso il citato Reparto di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del predetto Reparto che, entro i primi dieci giorni addestrativi di corso, con riferimento ad eventuali dimissioni di frequentatori, potrà procedere alle sostituzioni con altri concorrenti idonei in ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti convocati, per comprovati gravi motivi – da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino a cinque giorni successivi a quello stabilito.

All'atto della presentazione, coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti.

8. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

9. Nei confronti dei Marescialli che:

- a. supereranno il corso, la riserva di cui al precedente comma 2 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base al punteggio conseguito;
- b. non supereranno il corso sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli

obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

10. Al termine del corso formativo i Marescialli vincitori di concorso dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b., saranno impiegati presso Reparti situati nella provincia autonoma di Bolzano o aventi competenza regionale e, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non potranno essere trasferiti se non abbiano prestato almeno dieci anni di effettivo servizio nei predetti Reparti.

Art. 18

Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. Durante il corso di formazione, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Immediatamente dopo il termine del ciclo di conferenze e, comunque, entro la fine del corso, il Reparto di istruzione di assegnazione fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
 - a. conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b. espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Il Reparto di istruzione di assegnazione, ricevute le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, formerà un elenco riepilogativo e redigerà la graduatoria per la designazione F.A.A. secondo l'ordine di quella del corso di formazione.
3. Le dichiarazioni di volontà di cui al precedente comma 1 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione della graduatoria, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui al precedente articolo 1, comma 4, sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate e prescegliendo prioritariamente quelli in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentari.
5. Nel caso in cui le dichiarazioni di volontà di cui al precedente comma 1 siano in numero superiore all'aliquota di cui al precedente articolo 1, comma 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare il numero dei militari da specializzare in tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
6. Al termine del corso, di cui al precedente articolo 17, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.

Art. 19

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di cui al precedente articolo 16, commi 2 e 3 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 20

Esclusioni

1. L'Amministrazione della Difesa potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto e stabiliti dal precedente articolo 2, nonché escludere i medesimi dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato durante il corso stesso.
2. L'Amministrazione della Difesa può, inoltre, con provvedimento motivato, dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Maresciallo in ferma volontaria, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Art. 21

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 22

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo *pro tempore* della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare.

Art. 23

Istituzione del Corpo unico della Sanità militare

Si avvisano i candidati per l'Area Sanitaria che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il personale sanitario delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri transiterà nei ruoli, normale e speciale per gli Ufficiali, dell'istituto Corpo unico della Sanità militare, ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2026, n. 74.

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rinvia alla vigente normativa di settore.

Art. 25

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a. titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma,

viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;

- b. il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rp@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rp@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rp@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprot@pec.carabinieri.it;
- c. il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
- d. i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e. i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f. la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni mentre la tenuta dei fascicoli sanitari ed attitudinali è pari a 6 (sei) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g. in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
- h. l'informativa in allegato M relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e nell'area concorsi on-line dell'Arma dei Carabinieri.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

POSTI A CONCORSO	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
170	Scientifico Tecnologica	L-2	BIOTECNOLOGIE
		L-8	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
		L-9	INGEGNERIA INDUSTRIALE
		L-13	SCIENZE BIOLOGICHE
		L-17	SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
		L-22	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
		L-23	SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
		L-27	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
		L-28	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
		L-29	SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
		L-30	SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
		L-31	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
		L-41	STATISTICA
		L-43	DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
		L-Sc. Mat.	SCIENZA DEI MATERIALI
130	Umanistico Sociale	L-1	BENI CULTURALI
		L-12	MEDIAZIONE LINGUISTICA
		L-16	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
		L-18	SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
		L-20	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
		L-24	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
		L-33	SCIENZE ECONOMICHE
		L-36	SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
		L-39	SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE
40	Sanitaria	L/SNT1	PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA/O
		L/SNT2	PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE
		L/SNT3	PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE
		L/SNT4	PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE
60	Ambientale Forestale Agroalimentare	L-7	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
		L-21	SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
		L-25	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
		L-26	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
		L-32	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
		L-34	SCIENZE GEOLOGICHE
		L-38	SCIENZE ZOOTECHNICHE E TECNOLOGICHE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

Valutazione dei titoli
(articolo 16 del bando)

Criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti

Titoli di studio, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509. Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (*circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023*), nella misura di:

- punti 0,75, per master e corsi di specializzazione post laurea di durata non inferiore all'anno accademico;
- punto 0,5, per la laurea magistrale (LM);
- punti 0,3 per la laurea (L) diversa da quella prevista per la partecipazione al concorso.

Al concorrente in possesso sia della laurea (L), sia della laurea magistrale (LM) - conseguente al primo - è attribuito il punteggio esclusivamente riservato al titolo più elevato.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO
--

1. Eventuale prova preliminare

La prova consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata e sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, Costituzione e cittadinanza italiana, scienze) e su quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale e numerico.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la “banca dati items”, solo come mero ausilio allo studio, per consentire ai concorrenti di esercitarsi sulla tipologia di quesiti che comporranno la prova (fatta eccezione per quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforma informatica di simulazione, disponibile nell’area concorsi del sito istituzionale www.carabinieri.it ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun concorrente (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La prova potrà essere effettuata anche mediante l’uso di strumenti digitali. In tal caso, le modalità di svolgimento saranno indicate nelle norme tecniche.

La Commissione, prima dell’inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), provvederà a far distribuire ai concorrenti il materiale necessario e fornirà ai medesimi tutte le informazioni sul corretto espletamento della prova e sulle norme comportamentali da osservare, pena l’esclusione dal concorso.

Durante la prova:

- non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice; non è ammesso introdurre nell’aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico che dovranno essere obbligatoriamente spenti;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro);
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il concorrente deve portare al seguito.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro concorrente è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

La Commissione, al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova:

- adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test compilati dai concorrenti;
- sovrintenderà alla correzione automatizzata degli elaborati con l’ausilio di personale tecnico e di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri.

2. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca

I concorrenti che hanno superato la prova preliminare (qualora abbia avuto luogo) saranno sottoposti alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana o tedesca per i concorrenti che partecipano per i posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b., che abbiano chiesto nella domanda di partecipazione di svolgere la prova in quest’ultima lingua, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 33, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Essa consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l'accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo, nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi).

Durante la prova:

- non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico che dovranno essere obbligatoriamente spenti;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro);
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il concorrente deve portare al seguito.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro concorrente è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più concorrenti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i concorrenti coinvolti.

I concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30 saranno ammessi a sostenere le prove successive.

Il punteggio conseguito nella prova sarà utile per la formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 16 del bando.

3. **Prova orale**

La prova, della durata indicativamente di venti minuti e comunque non oltre i trenta minuti, consisterà in una interrogazione, nella lingua prescelta per la prova scritta, per i concorrenti che partecipano per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b., ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, su argomenti tratti da quattro tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle successive tabelle.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. Tale punteggio, sarà utile per la formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo 16 del bando. L'esito della prova sarà notificato all'interessato.

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA	
Tesi 1	La società e lo Stato: definizione; la norma giuridica: struttura e caratteristiche; gli elementi costitutivi dello Stato; forme di Stato e forme di governo; dallo Stato liberale allo Stato sociale; i diritti sociali nella Costituzione italiana; il pluralismo dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero; la libertà di insegnamento.
Tesi 2	Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica italiana; la Costituzione della Repubblica italiana: caratteristiche e suddivisione; i principi fondamentali della Costituzione italiana; l'ordinamento della Repubblica nella Costituzione italiana - Parte II; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di voto; i sistemi elettorali: maggioritario e proporzionale.
Tesi 3	I diritti e i doveri dei cittadini nella Costituzione; le libertà fondamentali nella Costituzione italiana: la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione e le libertà economiche; il diritto alla riservatezza.
Tesi 4	Le funzioni dello Stato e il principio della separazione dei poteri; gli Organi costituzionali; il Parlamento e la funzione legislativa; il Governo e la funzione esecutiva; la magistratura e la funzione giurisdizionale.
Tesi 5	Il Presidente della Repubblica: poteri e attribuzioni; la Corte Costituzionale: poteri e attribuzioni; la Pubblica Amministrazione e i principi costituzionali dell'attività amministrativa: principio di legalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità; gli organi dell'Amministrazione centrale; le autonomie locali: Regione, Provincia, Comune.

Tesi 6	La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; l'ONU: scopi, funzioni e organi; la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: contenuti e struttura; l'Unione Europea: l'evoluzione storica, gli Stati membri, gli organi e le loro funzioni, gli atti comunitari; l'euro e la sua funzione nell'unificazione europea.
--------	---

STORIA CONTEMPORANEA	
Tesi 1	Napoleone Bonaparte e la campagna d'Italia; le società segrete nei primi decenni del secolo XIX; il primo decennio unitario: la politica economica; i problemi dell'industria italiana all'inizio del '900: il protezionismo; le cause economiche e territoriali della prima guerra mondiale; l'atteggiamento del governo italiano alla conferenza di Parigi; la marcia su Roma; Hitler e il partito nazionalsocialista al governo; il patto Ribbentrop-Molotov e l'invasione della Polonia; la Germania alla fine del secondo conflitto mondiale.
Tesi 2	Le fasi del trionfo di Napoleone: da generale a imperatore; i moti del 1820-21; il primo decennio unitario: la politica estera; l'emigrazione italiana nei primi decenni del '900; la prima guerra mondiale: la neutralità italiana e il patto di Londra; la "vittoria mutilata"; dal governo fascista al regime fascista; la nascita del terzo Reich; la seconda guerra mondiale: il crollo della Francia; la costituzione delle Nazioni Unite.
Tesi 3	L'egemonia napoleonica in Europa; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; i tentativi di Garibaldi di liberare Roma dopo il 1860; il "decollo industriale" nei primi decenni del '900; l'Italia tra neutralisti e interventisti alla vigilia della prima guerra mondiale; la Società delle Nazioni e la sconfitta del wilsonismo; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti; la notte dei "lunghi coltelli" e la soppressione delle opposizioni nella Germania nazista; la seconda guerra mondiale: l'entrata nel conflitto dell'Italia; il piano Marshall.
Tesi 4	Il Codice e le altre riforme di Napoleone; Carlo Cattaneo e l'idea degli Stati Uniti d'Europa; Roma capitale: la legge delle guarentigie; Giolitti e la nuova concezione dello Stato; il primo conflitto mondiale: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione; la Repubblica di Weimar e il problema delle riparazioni; l'organizzazione del regime fascista; i fondamenti dell'ideologia nazionalsocialista: nazionalismo e razzismo; la seconda guerra mondiale: l'attacco all'Unione Sovietica (operazione Barbarossa); le origini della questione palestinese.
Tesi 5	Il blocco continentale del 1806; Gioberti e il neoguelfismo; Pio IX: il Sillabo e il Concilio Vaticano I; la questione meridionale: Giolitti ministro della "malavita"? le grandi battaglie del 1916: Verdun e Somme; la questione di Fiume, la reggenza del Carnaro e il trattato di Rapallo; la politica economica del regime fascista; l'organizzazione del consenso: Goebbels e la propaganda; l'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'ingresso degli U.S.A. nel conflitto; gli U.S.A. e la "Nuova frontiera" di Kennedy.
Tesi 6	La campagna di Russia del 1812 e il crollo dell'Impero; il programma democratico e repubblicano di Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo l'unità d'Italia; Il patto Gentiloni; 1917: la disfatta di Caporetto; le nuove forze politiche in Italia: cattolici e nazionalisti; le due fasi della politica estera di Mussolini; la conquista di uno "spazio vitale" (Lebensraum) nei territori a est della Germania; 1943: l'invasione della Sicilia e il crollo del fascismo; il miracolo economico italiano.
Tesi 7	La rivolta dell'Europa contro Napoleone; gli Statuti del 1848 in Italia; la Sinistra al potere nel 1876; Giolitti e Turati; 1917: la rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; il biennio rosso; la politica sociale del regime fascista; la persecuzione degli ebrei nella Germania nazista: la "notte dei cristalli"; 8 settembre: l'armistizio, la Repubblica Sociale Italiana e il "Regno del sud"; la crisi energetica degli anni settanta nell'Europa occidentale e l'OPEC.
Tesi 8	Le due sconfitte e i due esili di Napoleone; la Repubblica romana del 1849; la scolarizzazione in Italia dopo l'unificazione; la politica estera di Giolitti: la conquista della Libia; 1917: l'entrata nel conflitto degli Stati Uniti; lo squadristico fascista e la crisi dello stato liberale; le leggi razziali in Italia; l'antisemitismo e le leggi di Norimberga; la Resistenza, il CLN e la liberazione di Roma; la riunificazione della Germania dopo il 1989.
Tesi 9	La Restaurazione in Europa; la seconda guerra d'indipendenza; il brigantaggio meridionale e l'inchiesta Massari; Giolitti: il suffragio universale maschile; la prima guerra mondiale: l'atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di Versailles; la crisi economica del 1929; l'antifascismo, la resistenza e il manifesto di Ventotene; la soluzione finale: la Shoah; le bombe atomiche sul Giappone e la fine del conflitto; il problema del medio oriente: i conflitti arabo-israeliani.

Tesi 10	La Santa Alleanza; la spedizione dei Mille; l'espansione coloniale italiana con F. Crispi; le elezioni del 1913 e la crisi del sistema giolittiano; i quattordici punti del presidente americano Wilson; F. D. Roosevelt e la politica del "new deal"; il crollo del fascismo: la seduta del Gran Consiglio e l'arresto del duce; dai campi di concentramento ai campi di sterminio; le conferenze di Yalta e di Potsdam; le basi della "guerra fredda"; il processo d'integrazione economica europea dal 1951 al trattato di Maastricht.
---------	---

GEOGRAFIA	
Tesi 1	La terra nell'universo: il sole e la terra; stelle e pianeti; l'Italia e il suo territorio: i monti e le aree pianeggianti; l'idrografia e il fenomeno carsico; l'Europa; la formazione geologica; il territorio: montagne e colline, le pianure; le acque di fiumi e laghi; i mari, lo sviluppo costiero e le isole; i paesi extraeuropei; le caratteristiche principali dell'Africa; il clima; gli ambienti naturali; i paesaggi; i problemi dell'ambiente; la storia del continente; i popoli e le culture; lo sviluppo sociale ed economico; i paesi dell'America centrale: gli Stati e le etnie; il Messico: i paesaggi e le aree climatiche; le risorse e l'economia.
Tesi 2	I moti della Terra; il ciclo delle stagioni; l'Italia: climi e ambienti; i mari e le coste; la protezione dell'ambiente in Italia: parchi nazionali, riserve naturali e aree protette; l'Europa; l'identità culturale: lingue e religioni europee; le caratteristiche della regione orientale: il clima, i paesaggi naturali; popoli e culture; gli insediamenti; la Russia: il territorio; l'idrografia; le coste e le isole; l'economia e il lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; le grandi regioni dell'Africa: l'Africa settentrionale; i paesaggi del Sahara, la desertificazione; i popoli e le culture; l'economia, i sistemi politici; l'Egitto.
Tesi 3	Il tempo e lo spazio: i fusi orari; l'Italia; le regioni peninsulari e le isole; le regioni a Statuto speciale; l'Europa; le dinamiche demografiche; la struttura della popolazione; le migrazioni, le politiche per l'immigrazione; le isole britanniche: il clima, il territorio; l'idrografia; le coste e le isole; l'economia e il lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; i paesi dell'Africa centro- occidentale, il paesaggio della foresta pluviale, la deforestazione: le risorse; la Nigeria: l'economia e il lavoro: le risorse; i conflitti etnici.
Tesi 4	I climi della Terra; gli ambienti naturali; la biodiversità; i cambiamenti climatici: cause, conseguenze e soluzioni; l'Italia; lingue e religioni; le comunità linguistiche della zona alpina; l'Europa; il lavoro: agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura; l'Europa dell'industria e del terziario; l'Europa del turismo; le regioni europee politicamente più sviluppate; l'economia europea nell'economia mondiale; la regione centro-orientale: i paesaggi, il clima, la vegetazione; popoli e culture; gli insediamenti; la Polonia: il clima, il territorio; l'idrografia; l'economia e il lavoro; la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; i paesi dell'Africa meridionale: i diversi paesaggi; le risorse economiche, popoli e culture; il Sudafrica: gli ambienti naturali; la popolazione e le città; la fine dell'apartheid.
Tesi 5	Rappresentare il territorio: le carte, la riduzione in scala: simboli e legenda, i toponimi; rappresentare i dati: carte tematiche, grafici e tabelle; l'Italia; la popolazione italiana, l'immigrazione: politiche per la sicurezza e l'integrazione; l'Europa; il sistema dei trasporti europei; il sistema dei trasporti via terra: la rete stradale, il trasporto ferroviario; il trasporto marittimo europeo; il sistema dei trasporti via aerea; i problemi del traffico cittadino; i paesi Baltici: i paesaggi, il clima, la vegetazione; l'economia e il lavoro, le popolazioni e le città; i paesi extraeuropei; l'Asia: i paesaggi; le grandi regioni; le zone climatiche; i problemi dell'ambiente; le differenze etniche; le lingue, la diffusione delle religioni; la popolazione e gli insediamenti; l'economia.
Tesi 6	Il pianeta Terra: le terre emerse e le acque; la tettonica a zolle e la deriva dei continenti; l'Italia nell'Europa: economia e lavoro; agricoltura e allevamento; la produzione industriale; il settore terziario; risorse minerarie ed energetiche; l'Europa; la penisola Balcanica: gli Stati; etnie, lingue e religioni; il territorio; le aree di conflitto; la Grecia: i rilievi e l'idrografia; coste e isole; la distribuzione della popolazione; le risorse e l'economia; l'economia e il lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; la Cina: gli ambienti naturali; i caratteri culturali: gruppi etnici, lingua e religioni; le regioni autonome e la colonizzazione cinese; l'economia e il lavoro; la popolazione e le città.

Tesi 7	Le forze endogene: i terremoti; mappa delle aree sismiche; prevenzione e previsione di un sisma; l'Italia, la rete dei trasporti; la rete ferroviaria e autostradale; la navigazione, i porti e gli aeroporti; l'Europa; la penisola Anatolica; le caratteristiche del territorio; le coste e le isole; economia e risorse; la Turchia nell'UE; i paesi extraeuropei; l'Asia orientale: il Giappone; le isole principali, il territorio e le aree climatiche; caratteri etnici e minoranze autoctone; la distribuzione della popolazione; l'economia.
Tesi 8	Le forze endogene: i vulcani; cause ed effetti del vulcanismo; manifestazioni secondarie; l'Italia; orogenesi; l'azione dei ghiacciai; l'Europa; le aree regionali dell'Europa; le caratteristiche della regione centro-occidentale: i paesaggi, il clima, la vegetazione, gli insediamenti; la Francia: il clima, il territorio; l'idrografia; le coste; l'economia e il lavoro, la popolazione e le città; i paesi extraeuropei; i paesi dell'Asia sud-orientale: Indocina e Insulindia; gli ambienti naturali, gli ambienti umani; l'economia; colonizzazione e conflitti.
Tesi 9	Le risorse naturali: che cosa sono, quali sono, dove si trovano; le fonti di energia: fonti energetiche alternative; l'Italia: le fonti energetiche: tipologia, localizzazione, sfruttamento; l'Europa; la Germania: il clima, la vegetazione, il territorio; le risorse; l'economia e il lavoro, la popolazione e le città; la regione atlantica: gli ambienti naturali, il clima; gli insediamenti; le affinità culturali dei paesi dell'area; la penisola Scandinava: il clima, il territorio; l'idrografia; le coste e le isole; gli Stati; l'economia e il lavoro, la distribuzione della popolazione, le città; i paesi extraeuropei; il Medioriente: i paesi dell'area, l'ambiente naturale e umano; le risorse; i conflitti.
Tesi 10	Le attività economiche: i settori dell'economia; lo sviluppo sostenibile; l'Italia; le vie di comunicazione con i paesi confinanti; l'Europa; gli Stati alpini: il clima, la vegetazione, il territorio; gli insediamenti; le risorse, l'economia e il lavoro; i paesi extraeuropei; il continente americano: i paesaggi, le grandi regioni; le zone climatiche; i problemi dell'ambiente; la storia del continente: la colonizzazione europea; gruppi etnici, lingue, religioni; l'Oceania: gli Stati; i paesaggi; climi e ambienti naturali; i problemi dell'ambiente; la storia del continente; la popolazione e gli insediamenti; la varietà etnica; lo sviluppo sociale ed economico; l'Australia: l'ambiente naturale, l'ambiente umano; le risorse; l'economia.
Tesi 11	Il mondo che cambia: la globalizzazione; la globalizzazione e il benessere; lo sviluppo umano: le cause del sottosviluppo; la popolazione: la distribuzione, la crescita della popolazione; diversi tipi di città: conurbazioni, megalopoli e baraccopoli; l'Italia; le isole minori; problematiche delle principali città; l'Europa; i Paesi del Benelux: il clima, la vegetazione, il territorio; gli insediamenti; le risorse; l'economia e il lavoro; i Paesi extraeuropei; l'America settentrionale; gli Stati Uniti: gli ambienti naturali; la distribuzione della popolazione e le città; le risorse, il sistema economico; l'America amazzonica: il Brasile; clima e ambienti naturali; i caratteri culturali: gruppi etnici, principali religioni, lingue; l'immigrazione europea; l'economia.

ISTANZA DI RICONVOCAZIONE
(articolo 8, comma 3 del bando)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
il ____/____/____ residente a _____ (____) in via _____ n. ____
tel.: _____ indirizzo e-mail: _____
in qualità di concorrente regolarmente convocato/a alle ore _____ del giorno _____
per sostenere la prova/accertamento _____ del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 1° corso straordinario di 400 Marescialli del ruolo
Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, in possesso della laurea,

CHIEDE

la riconvocazione alla suddetta prova/accertamento in altra data, non più modificabile e compatibile
con il calendario di svolgimento della prova/accertamento stesso, per i motivi di seguito indicati¹:

- ☐ concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi per l'ammissione a²: _____
- ☐ contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato³: _____
- ☐ contestuale convocazione alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato³: _____
- ☐ contestuale convocazione alle prove
INVALSI e alla discussione della laurea³: _____
- ☐ mancato rilascio della documentazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale⁴: _____
- ☐ affetto da patologia infettiva diffusiva in atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- documento di identità;
- documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/esame di stato/prove INVALSI, certificazione medica attestante la patologia infettiva, ecc.).

NOTE:

¹ barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da quelle elencate;

² indicare il concorso a cui si partecipa e specificare il periodo;

³ specificare l'accertamento e le giornate di prova/accertamenti;

⁴ specificare la documentazione mancante.

PROVA DI EFFICIENZA FISICA

ESERCIZI		UOMINI	DONNE	PUNTEGGIO ¹
corsa 1000 metri piani		tempo superiore a 4' e 20"	tempo superiore a 5' e 00"	inidoneo
		tempo compreso tra 4' e 20" e 4' e 02"	tempo compreso tra 5' e 00" e 4' e 41"	0 punti
		tempo compreso tra 4' e 01" e 3' e 51"	tempo compreso tra 4' e 40" e 4' e 31"	0,5 punti
		tempo uguale o inferiore a 3' e 50"	tempo uguale o inferiore a 4' e 30"	1 punto
piegamenti sulle braccia ²		piegamenti in numero inferiore a 25	piegamenti in numero inferiore a 20	inidoneo
		piegamenti in numero uguale o superiore a 25	piegamenti in numero uguale o superiore a 20	0 punti
salto in alto ³	obbligatorio	altezza inferiore a cm. 120	altezza inferiore a cm. 100	inidoneo
		altezza cm. 120	altezza cm. 100	0 punti
	facoltativo	altezza cm. 130	altezza cm. 110	0,5 punti
		altezza cm. 140	altezza cm. 120	1 punto

¹ sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;

² da eseguirsi nel tempo massimo di 1' e 30" senza interruzioni. Posizione di partenza: decubito prono (corpo proteso dietro), braccia distese, mani poggiate a terra all'altezza delle spalle. Esecuzione: senza soluzione di continuità, distendere completamente le braccia e sollevare il corpo da terra rimanendo a contatto con il terreno solo con i piedi e con le mani e ritorno alla posizione di partenza, sfiorando il terreno con il petto e mantenendo il corpo perfettamente teso per tutta la durata della prova;

³ la prova è obbligatoria solo per l'altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa l'attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1'.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai concorrenti gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di inidoneità e il concorrente non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il superamento di tutti gli esercizi darà luogo all'attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.

Il concorrente che, prima dell'inizio degli esercizi, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del concorrente esibire alla commissione idonea certificazione medica.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:

- al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 6, comma 4;
- a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b. prima dello svolgimento degli esercizi con apposito verbale.

(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all'articolo 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833)

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____,
nato a _____ (____), il _____,
residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
codice fiscale _____, identificato mediante documento d'identità tipo: _____,
n. _____, rilasciato il ____/____/____, da _____.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE

(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PD (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie ¹	In atto	Pregressa	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

¹ In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il concorrente sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

_____, _____
(luogo) (data)

firma interessato

Il medico

(o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹

(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____
 nato a _____, prov. di (____), il
 ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
 radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto
 all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi
 connessi all'esame.

(luogo)_____
(data)

Il dichiarante

(firma leggibile del concorrente)_____
Note:

¹ tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
--

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ in via _____
 codice fiscale _____ documento d'identità: n° _____
 rilasciato in data _____ da _____
 eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale dell'enzima G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica di controllo in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

**DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE ALLIEVO MARESCIALLO**
(articolo 17, comma 7 del bando)
(da compilare in stampatello)

Il sottoscritto _____
(specificare cognome e nome)¹
nato a _____ (prov. _____), il _____,
residente a _____ (prov. _____),
in via/piazza _____, c.a.p. _____,
sesso _____, codice fiscale _____,

**consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci,
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

– di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

– di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

Località e data _____
(firma in originale, non in stampatello, del concorrente)²

NOTE:

¹ riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;

² la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri
cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 1° CORSO STRAORDINARIO DI 400 MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, IN POSSESSO DELLA LAUREA.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente in _____ c.a.p. _____
 Via _____ n. _____ Tel. _____
 indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C.;
- ☐ di prendere visione ⁽¹⁾;
- ☐ copia conforme ⁽²⁾,

dei documenti relativi:

- ☐ PROVA SCRITTA (ART. 9);
- ☐ PROVA DI EFFICIENZA FISICA (ART. 11);
- ☐ ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 12);
- ☐ ACCERTAMENTI ATTITUDINALI (ART. 13);
- ☐ PROVA ORALE (ART. 14);
- ☐ GRADUATORIE FINALI DI MERITO (ART. 16),

per i seguenti motivi:

Si allega copia del documento di identità.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

NOTE:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotoriproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L'accedente, dopo l'esame gratuito, potrà comunque richiedere l'estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotoriproduzione) sia con l'invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all'atto del ritiro della documentazione:

è necessario assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall'art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall'art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull'istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l'estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura (1) € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di Fotoriproduzione (1) € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo (2) € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD ⁽¹⁾	SI		
Copia semplice ⁽¹⁾	SI	SI	
Copia conforme all'originale ⁽²⁾	SI	SI	SI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'articolo 1 DPR 9 maggio 1994, n. 487, negli articoli da 633 a 645, 679, comma 2-bis, lettera a), 683, comma 7, lettera a), 9-bis, 9-ter e 9-quater, 684, 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688, 765, comma 3-bis, 767-bis, 769 comma 1-bis e 771, comma 3-quater del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli articoli 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di Legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio";
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'articolo 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei concorrenti alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di Legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei Carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni mentre la tenuta dei fascicoli sanitari ed attitudinali è pari a 6 (sei) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono **lecito** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale” e “Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati”;
- **art. 2 ter, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003**, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di Legge o di regolamento o da atti amministrativi generali”;
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di Legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 20, c.1 del d.l. 24 febbraio 2026, n. 23** recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2026, n. 54;
- **decreto del ministro della Difesa 11 maggio 2026**, “concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titolo di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento di marescialli dell’Arma dei Carabinieri, del ruolo ispettori, in possesso della laurea”;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1994, n. 487** “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”;
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link: <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.